

**Statuto modificato dall'assemblea dei Soci in data 9/09/2013 (atto notaio Lia Gabri n. 11509/7189 REP. registrato in Pisa il 18/09/2013)**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"LEONARDO: ISTITUTO DI RICERCA SUL TERRITORIO E  
L'AMBIENTE"**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede**

1. E' costituita l'Associazione denominata: "Leonardo: Istituto di Ricerca sul Territorio e l'Ambiente", a seguito della trasformazione del "Centro di documentazione e sulla Storia dell'agricoltura e della società contadina (CESTAG)" già istituito con Convenzione tra la provincia di Pisa e il Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell'università di Pisa con scrittura privata 29 ottobre 1996 rep. n. 5943 dell'università di Pisa registrata a cura dell'università all'Ufficio del registro di Pisa il 7.11.1996 al n. 3980/1. L'attività del CESTAG prosegue in quella della nuova Associazione.

2. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

3. L'Associazione ha la propria sede in Pisa Via Pasquale Paoli n. 15, presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. Fermo restando l'impegno del Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere a fornire una sede direzionale all'interno dei suoi locali, l'Associazione può fissare la propria sede anche presso locali degli altri soci o da questi indicati e/o messi a disposizione.

4. I soci possono recedere dall'Associazione facendone richiesta almeno sei mesi prima, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al Presidente. Il socio che recede rimane responsabile per tutte le obbligazioni, assunte verso l'Associazione o verso terzi, che risultino pendenti al momento dell'invio della lettera di recesso.

**Art. 2 - Finalità**

1. Scopo dell'Associazione è diffusione della conoscenza e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, in particolare nell'area della Toscana occidentale, comprendente, oltre all'attuale provincia di Pisa, anche quelle di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno e Grosseto, e della Liguria di Levante, nonché quello di fornire adeguati strumenti conoscitivi alle azioni di governo del territorio e di sfruttamento delle risorse ambientali.

Per il perseguimento di tale scopo l'Associazione si impegna a promuovere e a coordinare:

- a) studi e ricerche per la conoscenza del territorio, considerato nei suoi vari aspetti: storici, sociali, culturali, economici, demografici, tecnici, ambientali;
- b) iniziative volte a fornire agli studiosi, alle istituzioni pubbliche e ai soggetti privati strumenti conoscitivi idonei a fare emergere le trasformazioni del territorio in una prospettiva storica di lungo periodo;
- c) iniziative volte a fornire alle istituzioni pubbliche e ai soggetti privati in vario modo coinvolti nello sfruttamento delle risorse territoriali (agricoltura, turismo, valorizzazione culturale etc.) un patrimonio conoscitivo che possa essere utilizzato come punto di riferimento per l'attuazione una politica del territorio coerente e tesa ad armonizzare le scelte di valorizzazione economica

con la salvaguardia delle risorse territoriali;

d) programmi di azione integrata con le istituzioni scolastiche, finalizzati alla produzione di percorsi didattici e di ricerca per la storia del territorio e dell'ambiente.

2. Nella realizzazione di questo scopo l'Associazione si propone di coinvolgere gli enti locali (province e comuni), le altre istituzioni pubbliche del territorio (amministrazioni dei parchi, camere di commercio, comunità montane, istituzioni scolastiche, etc.) e i soggetti privati interessati (associazioni di categoria, aziende etc.). A questo scopo, l'Associazione svolge attività di presentazione e gestione di progetti di ricerca con enti e istituzioni pubbliche, nonché con soggetti privati.

3. L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione; eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità culturali e istituzionali dell'Associazione. E' fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione, dell'intero patrimonio sociale ad associazione o ente avente gli stessi scopi che l'Associazione persegue e che ha perseguito, che sia senza scopo di lucro e rispetti gli stessi obblighi qui elencati.

### **Art. 3 - Attività**

1. L'Associazione adempie a quanto previsto all'art. 2 definendo e realizzando ogni anno il programma delle attività, che può prevedere anche interventi di durata pluriennale e che si concretizza con l'attivazione specifiche iniziative di ricerca, di incontri periodici e di quant'altro verrà ritenuto opportuno.

In particolare, l'Associazione si propone di organizzare iniziative che perseguano le finalità istituzionali attraverso:

a) reperimento e organizzazione di raccolte documentarie di vario tipo (fondi archivistici, materiale iconografico, fonti orali) anche ai fini di una loro eventuale pubblicazione;

b) predisposizione di strumenti di consultazione (bibliografie, inventari, repertori, nomenclature);

c) elaborazione di studi specifici temi attinenti alla conoscenza storica e alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente;

d) organizzazione di attività seminariali, di convegni e di esposizioni documentarie, di visite guidate sul territorio, stabilendo un rapporto con Enti aziende che possono richiederli per i loro utenti (parchi, musei, aziende agrituristiche, etc.);

e) costituzione di un tavolo di confronto periodico (con cadenza almeno annuale), dedicato a temi attinenti alla politica del territorio, con i rappresentanti degli enti locali, delle altre istituzioni pubbliche e dei soggetti privati coinvolti nella gestione e nello sfruttamento delle risorse territoriali;

f) predisposizione di percorsi didattici per le scuole secondarie inferiori e superiori (itinerari didattici, visite guidate sul territorio, lezioni e corsi di aggiornamento per gli insegnanti);

g) costituzione e aggiornamento di un sito web dedicato ad illustrare le

attività realizzate e quelle programmate, il materiale documentario consultabile, la produzione editoriale e ogni altra informazione utile a promuovere le iniziative della Associazione;

2. Per la realizzazione del suo programma annuale l'Associazione può utilizzare, oltre agli nell'ambito della propria sede, quelli messi a disposizione dai Soci.

#### **Art. 4 – Soci**

1. Possono far parte dell'associazione i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali che ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione enti e soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, i quali condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a versare le quote associative annuali previste dallo Statuto.

#### **Art. 5 – Mezzi finanziari e gestione amministrativa**

1. I mezzi finanziari sono reperiti annualmente attraverso:

a) i contributi ordinari dei soci, secondo quanto è previsto al quarto comma del presente articolo;

b) i contributi di enti locali, dello Stato e della Unione Europea;

c) altri contributi che potranno pervenire all'Associazione da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

d) contributi da altre attività scientifiche nelle finalità sociali esplicitate dalla Associazione, così come previsto all'art. 2.

2. L'esercizio finanziario ha durata annuale, con inizio l' 1 gennaio e termine il 31 dicembre.

3. Per la gestione amministrativa l'Associazione si potrà avvalere di qualificato personale esterno incaricato di collaborazioni secondo la normativa vigente.

4. Per lo svolgimento del programma di attività annuale, approvato dalla assemblea dei soci, l'associazione si avvarrà dei contributi dei soci e di quelli reperiti nelle altre forme sopra previste.

5. Per l'esercizio finanziario i contributi ordinari iscritti nel bilancio preventivo sono costituiti dalla quota a carico dei soggetti pubblici o privati che abbiano presentato richiesta di adesione all'Associazione entro il mese di luglio del precedente esercizio finanziario.

#### **Art. 6 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Direttore;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Scientifico;
- il Consiglio di Amministrazione;

- il Revisore dei Conti.

## **Art. 7 – Il Presidente**

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza assoluta dei soci presenti.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il Presidente rimane in carica fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire nella prima Assemblea utile.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita i poteri conferitigli dall'Assemblea dei soci. Il Presidente ha inoltre il potere di ordinaria amministrazione dei beni e delle risorse dell'Associazione.
4. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
  - a) presiede l'Assemblea dei Soci, del Comitato Scientifico e il Consiglio d'Amministrazione, con facoltà di nominare un suo delegato, in caso di assenza o impedimento;
  - b) vigila sull'applicazione dello Statuto;
  - c) provvede alla relazione sull'attività dell'Associazione e alla redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
  - d) convoca l'Assemblea dei Soci almeno due volte l'anno: entro il mese di dicembre, per presentare le linee programmatiche dell'Associazione e il bilancio preventivo per le attività da svolgere nell'esercizio successivo e entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
  - e) convoca, ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l'anno, il Comitato Scientifico e il Consiglio d'Amministrazione;
  - f) firma gli atti e i contratti;
  - g) compare in giudizio come attore e come convenuto.

## **Art. 8 - L'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, di cui all'articolo 4, che risultino iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea e che siano in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio è rappresentato dal legale rappresentante o da suo delegato.
2. L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita, in prima convocazione, se vi prendono parte almeno i due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, se vi prende parte almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impossibilità a prendere parte all'Assemblea dei Soci, è ammesso l'istituto della delega. La delega deve essere indirizzata al Presidente. Ciascun componente dell'Assemblea non può essere delegato da più di un socio.
3. Le decisioni dell'Assemblea, inclusa l'approvazione della relazione programmatica del Presidente, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di controllo dell'Associazione. Essa, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
  - a) elegge il Presidente, con le modalità previste all'art.7, comma 1;
  - b) nomina i membri del Comitato Scientifico, sulla base di quanto previsto

all'art. 9, primo comma;

- c) elegge il Revisore dei Conti con le modalità previste all'art. 12;
- d) stabilisce gli indirizzi per la realizzazione delle attività e li approva;
- e) discute ed approva le eventuali collaborazioni con organismi culturali e di ricerca;
- f) fissa le quote di adesione all'Associazione;
- g) approva l'associazione di nuovi soggetti pubblici o privati;
- h) discute e approva le eventuali proposte di modifiche dello Statuto;
- i) discute e approva la relazione del Presidente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

5. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, secondo quanto previsto all'art. 7, comma quarto, lettera d). può essere convocata anche quando ne venga fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei suoi componenti.

### **Art. 9 - Il Comitato Scientifico**

Il Comitato è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un massimo di nove membri di comprovata competenza ed esperienza nei settori di attività dell'Associazione, scelti sulla base di una rosa di nomi proposta dal Presidente, anche sulla base delle indicazioni ricevute dai Soci.

2. Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati. Alla scadenza del mandato, il Comitato rimane in carica fino alla nuova nomina da parte dell'Assemblea dei Soci. In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente del Comitato Scientifico, la nomina del nuovo componente deve avvenire nella prima Assemblea utile, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo. La decadenza di un componente del Comitato avviene in seguito a sua assenza non giustificata per tre riunioni consecutive.

3. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, in conformità con quanto previsto all'articolo 7, comma quarto lettera e. Il Comitato elabora il programma delle attività annuali e pluriennali dell'Associazione sulla base degli indirizzi previsti dall'Assemblea dei soci e, nell'ambito delle sue competenze, ha la facoltà di estendere la partecipazione alle sue riunioni a esperti nei settori di interesse dell'Associazione.

### **Art. 10 - Il Consiglio d'Amministrazione**

1. Il Consiglio è composto dal Presidente e da un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea e scelti nell'ambito di una rosa di nomi proposta dal Presidente sulla base delle indicazioni ricevute dai Soci.

2. I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Alla scadenza del mandato, il Consiglio rimane in carica fino alla nuova nomina da parte della prima Assemblea dei Soci utile. In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente del Consiglio, la designazione del nuovo membro deve avvenire nella prima Assemblea utile, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo. La decadenza di un membro del Consiglio avviene in seguito a sua assenza non

giustificata per tre riunioni consecutive.

3. Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri relativi all'amministrazione ordinaria, in particolare:

a) delibera l'accettazione dei contributi, gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e la loro utilizzazione, quando il valore non supera il limite del valore monetario stabilito dall'Assemblea dei Soci;

b) discute e approva le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, in conformità con quanto previsto all'articolo 7, comma quarto, lettera e). Inoltre può essere convocato quando ne venga fatta richiesta per scritto da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

### **Art. 11 – Il Direttore**

1. Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del Comitato scientifico nomina il Direttore dell'Associazione, designato per le sue competenze nelle aree di interesse dell'Associazione.

2. Il Direttore dell'Associazione:

a) sovrintende all'attività dell'Associazione, adottando i provvedimenti di sua competenza per la realizzazione dei programmi stabiliti;

b) con il Presidente predispose il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e ne sovrintende la realizzazione;

c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, con voto consultivo;

d) partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico;

e) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Amministrazione.

### **Art 12 – Il Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci e scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il Revisore rimane in carica fino alla nuova elezione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del nuovo Revisore, che deve avvenire nella prima assemblea utile. Egli esplica le proprie funzioni secondo le norme contenute nel Codice Civile e può partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

### **Art. 13 - Scioglimento**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2.

**Art. 14 - Rinvio alla legge**

Per tutta quanto non sia espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di associazioni.

F.TO GIULIANA BIAGIOLI

F.TO LIA GABRI NOTAIO (Impronta del sigillo)